

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco-Presidente;

Premesso che il Comune di Minerbio, dal 1988, è sede della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego comprendente i Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Molinella, S. Giorgio di Piano e San Pietro in Casale;

Visto l'art. 3 comma 1 della L. 28/02/1987 n. 56, ai sensi del quale il Comune dove ha sede la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego, deve fornire i locali necessari per il funzionamento della stessa, e in conseguenza di ciò riceve dai Comuni compresi nell'ambito territoriale della Sezione Circoscrizionale una quota di partecipazione per l'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni;

Considerato che il Comune di Minerbio, in ottemperanza alla citata norma, ha messo a disposizione degli uffici della Sezione circoscrizionale per l'impiego n. 2 locali, affittati con regolare contratto di locazione siti in via della Repubblica Italiana 16-20 a Minerbio;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 25/11/2014, con la quale veniva approvata la convenzione tra i comuni sopraelencati per la partecipazione agli oneri logistici e finanziari della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego relativamente al periodo 01/01/2015 – 31/12/2020;

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale dell'1 agosto 2016, n. 1.230 avente a oggetto: "Definizione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14/2015, "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" del nuovo ambito territoriale dei centri per l'impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali.";

Rilevato che la suddetta deliberazione approva il nuovo assetto dei Centri per l'Impiego in relazione ai Distretti Socio Sanitari andando quindi a inserire nel distretto Pianura Est per il CIP di Minerbio, oltre ai comuni già ricompresi nella convenzione in oggetto, anche i comuni di Castello d'Argile, Castenaso e Pieve di Cento

Ritenuto quindi di dover procedere a un adeguamento della convenzione in essere, diretta a regolamentare i rispettivi obblighi relativi all'onere finanziario che ne deriva, tra i Comuni compresi nell'ambito territoriale della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Minerbio, considerando l'inserimento dei comuni di Castello d'Argile, Castenaso e Pieve di Cento – allineati in tal modo con il distretto socio sanitario Pianura Est, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo schema di convenzione aggiornato come sopra definito e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti e allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le considerazioni in premessa esposte, l'adeguamento della convenzione in essere tra i Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, per la partecipazione agli oneri logistici e finanziari della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Minerbio, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2020 con l'inserimento dei Comuni di Castello d'Argile, Castenaso e Pieve di Cento come da nuovo assetto deliberato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione Giunta Regionale dell'1 agosto 2016 n. 1230;
- 2) di allegare alla presente deliberazione il nuovo testo della convenzione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che i Comuni di Castello d'Argile, Castenaso e Pieve di Cento entrano nella convenzione in oggetto a far data dal 1° gennaio 2017 e fino alla naturale scadenza della convenzione medesima;
- 3) di dare atto che i Comuni aderenti alla convenzione in oggetto potranno rivedere le modalità di riparto dei costi alla luce della evoluzione del mercato del lavoro;
- 4) di dare atto che la convenzione cesserà di avere efficacia qualora intervenga una riorganizzazione delle sedi circoscrizionali per l'impiego;
- 5) di demandare il presente provvedimento all'ufficio preposto per i conseguenti adempimenti, anche in ordine alle comunicazioni ai Comuni aderenti per le necessarie prese d'atto.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI
BENTIVOGLIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 35/2017

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE PER IL RIPARTO SPESE DELLA SEDE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI MINERBIO: PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2020

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 06.10.2017

IL RESPONSABILE SETTORE

Dott. Fabrizio Simoncini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____